

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TEDESCHI, MAIER e SCHIETROMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1964

Modificazioni alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336,
relativa al riordinamento della carriera dei collocatori comunali

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, si è istituito un nuovo ruolo organico per conferire ai collocatori comunali una più adeguata sistemazione giuridica in relazione alle funzioni da essi esercitate ed al fine di dare un assetto più confacente agli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nell'applicazione della legge suddetta si sono però riscontrate alcune sperequazioni nella progressione di carriera prevista per il personale attualmente in servizio e si è riscontrata la necessità di integrare le disposizioni legislative vigenti con alcune norme al fine di rendere più omogeneo il servizio del collocamento e dei compiti demandati ad esso in tutto il territorio nazionale.

Detto disegno di legge pertanto non contrasta ma anzi agevola la riforma della Pubblica amministrazione per quanto riguarda il riordino delle carriere e non richiede alcun aggravio finanziario a carico dello Stato per le lievi modificazioni apportate nella carriera dei collocatori comunali. Si fa presente, anzi, che sulla spesa prevista dalla

legge 21 dicembre 1961, n. 1336, lo Stato ha risparmiato, sino ad oggi, una cifra superiore ai due miliardi essendo il personale attualmente in servizio inferiore di circa mille unità alla dotazione organica prevista e che, peraltro, non viene modificata con il presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 si propone la istituzione della nuova qualifica di collocatore principale (coefficiente 402) al fine di dare un giusto riconoscimento a quei collocatori comunali che, per essere alla direzione di importanti uffici, hanno maggiori responsabilità.

Il servizio del collocamento e dei compiti ad esso demandati viene svolto, infatti, in tutte le sezioni zonali e nei capoluoghi di provincia dai collocatori. In molte di dette sezioni, alcune di notevolissima importanza, la responsabilità diretta è assunta dai collocatori comunali. Stante questa situazione, ed in considerazione delle ottime prove date dai collocatori alla direzione di importanti sezioni comunali e frazionali del lavoro, è estesa la responsabilità del funzionamento delle sezioni zonali e dei capoluoghi di provincia ai collocatori comunali.

L'istituzione della nuova qualifica ha dato l'occasione, per rendere più armonico lo sviluppo di carriera e per evitare un dannoso appiattimento della medesima alla base, di modificare leggermente il numero dei posti nelle varie qualifiche previste dalla tabella allegata alla legge che, fermo restando la dotazione organica, risulta così variata:

	Coeff.	N.
Collocatori principali . . .	402	400
Collocatori superiori . . .	325	500
Collocatori capi	271	1.400
Primi collocatori	229	2.200
Collocatori di 1 ^a classe . . .	202	4.500
Collocatori di 2 ^a classe . . .	180	
Totale		N. 9.000

Con l'articolo 2 si intende dare la possibilità a quei collocatori che ne hanno i requisiti e che per varie ragioni, sono rimasti a contratto, di partecipare ai concorsi che dovranno essere banditi, riservando ad essi un'aliquota di posti, riconoscendo inoltre ai medesimi la validità del servizio prestato agli effetti della progressione di carriera e, previo riscatto, del trattamento di quiescenza.

Con l'articolo 3 in armonia con quanto disposto dall'articolo 186, ultimo comma, del testo unico, si abolisce l'esame di idoneità previsto per le promozioni a collocatore superiore.

Con l'articolo 4 conseguentemente si soppriime l'articolo 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, contenente le norme per l'ammissione agli esami.

L'articolo 5 prevede le norme per la promozione a collocatore principale che sono analoghe a quelle contenute nell'articolo 178 del testo unico.

L'articolo 6 integra con un rappresentante del ruolo dei collocatori il Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per dare una giusta rappresentanza ad una categoria che rappresenta oltre il 50 per cento di tutto il personale centrale e periferico di detto Ministero.

L'articolo 7 modifica le norme transitorie contenute nell'articolo 10 della citata legge.

Il primo comma riconosce l'anzianità di servizio dei corrispondenti ai fini della promozione a collocatore di 1^a classe, in analogia a quanto previsto per i collocatori ai quali è stata riconosciuta tutta l'anzianità di servizio nelle qualifiche a contratto per le promozioni a collocatore di 1^a classe e primo collocatore oltre al riconoscimento della metà dell'anzianità di servizio reso nelle precedenti posizioni.

Il secondo comma abolisce l'esame richiesto per la promozione a primo collocatore, per i collocatori inquadrati in ruolo, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, nelle qualifiche di 2^a e 1^a classe. Detta possibilità venne infatti concessa, in occasione dell'inquadramento, ai collocatori di 1^a classe a contratto che sono stati inquadrati nel ruolo con la qualifica di primo collocatore senza esami e senza l'anzianità prevista. Si fissa in anni 11 l'anzianità richiesta per ottenere detta promozione.

Il terzo comma è analogo a quello dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Il quarto comma prevede una ulteriore riduzione dell'anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore, per il personale inquadrato nel ruolo con la qualifica di collocatore di 1^a classe (ex collocatori di 2^a classe a contratto). Infatti per i medesimi il servizio prestato nella qualifica di provenienza non è stato considerato ai fini della progressione di carriera a differenza di quanto avvenuto per i collocatori delle altre qualifiche che hanno beneficiato di questa particolare norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 1336. L'ulteriore riduzione trova inoltre giustificazione della necessità di mantenere una posizione di merito già acquisita da detto personale.

Il quinto comma, infine, estende la possibilità di chiedere il riscatto, ai fini della quiescenza dei periodi di servizio prestati

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nelle posizioni di coadiutore e di corrispondente, così come è stato già riconosciuto per gli altri servizi non di ruolo.

Con l'articolo 8 si è data la possibilità ai collocatori in possesso di diploma e di laurea di avere uno sviluppo di carriera più

consono al titolo di studio acquisito, offrendo ai medesimi la possibilità di passare, a domanda, nelle qualifiche corrispondenti della carriera di concetto del ruolo degli Uffici del lavoro e nei limiti della disponibilità organica prevista.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Dotazione organica a ruolo).

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento delle sezioni zonali, comunali, frazionali e dei capoluoghi di provincia degli Uffici regionali e provinciali del lavoro è istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge ».

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è soppresso.

Art. 2.

(Concorsi per l'immissione in ruolo).

All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è aggiunto il seguente comma:

« Un terzo dei posti disponibili è riservato ai collocatori a contratto di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, in possesso dei requisiti richiesti al primo comma del presente articolo. Il servizio dagli stessi prestato nella qualifica a contratto è valutato per intero ai fini della progressione di carriera e, previo riscatto, ai fini della quiescenza ».

Art. 3.

(Promozione a collocatore superiore).

L'articolo 6 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« I posti disponibili nella qualifica di collocatore superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare i collocatori capi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

Art. 4.

L'articolo 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è soppresso.

Art. 5.

(Promozione a collocatore principale).

La promozione a collocatore principale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare i collocatori superiori che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 6.

*(Rappresentanza
nel Consiglio di amministrazione).*

Il Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro è integrato da un rappresentante del personale del ruolo dei collocatori, designato di comune accordo dai Sindacati di categoria.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

(Valutazione servizio precedente).

Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione a collocatore di 1^a classe, è valutato per intero il servizio prestato dai corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed inquadrati nel ruolo ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

La promozione a primo collocatore è conferita mediante scrutinio per merito comparativo ai collocatori di 1^a e 2^a classe inquadrati in ruolo ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, che abbiano compiuto 11 anni di effettivo servizio nelle qualifiche di provenienza.

Ai fini anzidetti è valutato per intero il servizio prestato a contratto e per metà il servizio prestato nelle qualifiche d'incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Detta anzianità è ulteriormente ridotta di anni 3 per i collocatori inquadrati nel ruolo con la qualifica di collocatore di 1^a classe.

Agli effetti del trattamento di quiescenza il personale inquadrato ai sensi degli articoli 9 e 11, può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato nelle qualifiche di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e nelle posizioni d'incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562.

Si applicano, a tal fine, le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato ».

Art. 8.

(Passaggio ad altro ruolo).

I collocatori inquadrati nelle qualifiche a ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, muniti di diploma di scuola media superiore possono, a domanda, essere inquadrati nelle qualifiche corrispondenti della carriera di concetto del ruolo degli Uffici del lavoro di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628, e nei limiti della dotazione organica prevista dalla tabella C della predetta legge.

TABELLA DEL RUOLO DEI COLLOCATORI

	Coeff.	N.
Collocatori principali . . .	402	400
Collocatori superiori . . .	325	500
Collocatori capi	271	1.400
Primi collocatori	229	2.200
Collocatori di 1 ^a classe . .	202	4.500
Collocatori di 2 ^a classe . .	180	
Totale		N. 9.000